

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO E LA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE, PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO IL CENTRO SOCIOEDUCATIVO DIURNO, SITO IN CAGLIARI, DAL 27.08.2018 AL 31.12.2018. CIG ZA12494B7D

L'anno 2018 addì otto del mese di agosto,

TRA

Donatella Pani, nata a Cagliari il 30.11.1967, Responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune di Settimo San Pietro, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, che rappresenta, C.F. 80004000925;

E

Antonio Pitea, nato a Reggio Calabria il 15.01.1941, residente a Cagliari in via Galvani, 16 - C.F. PTINTN41A15H224Z, rappresentante legale della Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile, con sede a Cagliari in via San Giorgio 8, P.IVA 01935750925;

PREMESSO CHE

- Il Servizio Sociale Comunale e l'U.O.C. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Distretto 1 Cagliari Area Vasta - hanno predisposto il progetto sociosanitario in favore di n. 1 minore, che prevede, in accordo con la coppia genitoriale, l'inserimento per 3 giorni a settimana presso il Centro Socio-educativo diurno "Città dei Talenti", sito in Cagliari;
- Il progetto di cui sopra è stato approvato in sede di UVT in data 26.06.2018;
- Con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 1177 del 06.08.2018 si è provveduto all'impegno di spesa per l'inserimento del minore con decorrenza 27.08.2018 e fino al 31.12.2018, con retta giornaliera pari a €. 48,00 IVA esente;
- Il Centro Socio-educativo è in possesso della regolare autorizzazione al funzionamento.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

IL Comune affida alla Fondazione IRRM, gestore del Centro Socio-educativo, che per mezzo del suo rappresentante accetta, le prestazioni relative all'ospitalità diurna, per n. 3 giorni a settimana e per n. 5 ore giornaliere, all'attività educativa/formativa del minore, all'affiancamento per il recupero di competenze scolastiche, alla somministrazione di pasti e merende, alle attività laboratoriali e socializzanti organizzate dal Centro. L'intervento decorre dal 27.08.2018 e

presumibilmente fino al 31.12.2018, per un totale di 54 giorni, al termine dei quali il Servizio Sociale e/o l'equipe socio-sanitaria valuterà se protrarre l'inserimento.

Art. 2 – Impegni delle parti

L'Ente affidatario si impegna a:

- a) osservare gli standard previsti dalla Regione Sardegna e ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione al funzionamento;
- b) prestare i servizi a favore dei propri assistiti in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 4 “prestazioni” e nel Regolamento della Struttura;
- c) avvalersi di personale avente requisiti professionali idonei; garantire il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia.
- d) consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte del Comune;
- e) mantenere in efficienza struttura, servizi e attrezzature nonché quant'altro necessario al conseguimento dei fini educativi.
- f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali assenze non programmate e/o ingiustificate;
- g) fornire, su richiesta del Comune, relazioni periodiche e finale relative all'andamento dell'inserimento e agli obiettivi raggiunti.
- h) garantire la definizione e l'attuazione, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, del progetto educativo che stabilisce obiettivi, metodologie e modalità di verifica.

Il Comune si impegna a:

- a) fornire tutti gli elementi e la collaborazione necessari alla predisposizione e alla realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato;
- b) fornire la documentazione anagrafica e sociale relativa al minore e necessaria per garantire un corretto inserimento e una reale personalizzazione dell'intervento;
- c) partecipare alle attività di valutazione e monitoraggio dell'intervento educativo tramite incontri e contatti regolari;
- d) versare la retta convenuta, secondo le modalità indicate nel successivo art.7.

Art. 3 - Dimissioni

Le dimissioni potranno avvenire, di concerto con i Servizi Sociali, nel caso in cui dovessero insorgere elementi tali da rendere impossibile nel concreto la realizzazione del progetto individualizzato, nonché nel caso in cui il minore adotti

gravi, comprovati e reiterati comportamenti che arrechino danni fisici e psicologici agli altri ospiti e/o agli operatori.

Le dimissioni potranno essere inoltre disposte in ogni momento dal Servizio Sociale comunale nel caso in cui si ritenga opportuna la modifica del progetto di intervento relativo al minore, con decorrenza dalla data in cui la Fondazione IRRM ne riceverà comunicazione o altra in essa indicata.

Art. 4 – Prestazioni (attività)

IL CSE, nel rispetto degli standard individuati dalla normativa regionale in vigore, garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi relativi:

- e) alla somministrazione del vitto (pasto e merenda) adatto per qualità e quantità alle esigenze dell'ospite;
- f) al sostegno e recupero didattico extrascolastico e partecipazione ad attività attività socio-culturali, sportive e ricreative interne alla struttura;

Art. 5 – Aggiornamento, vigilanza e verifiche.

Il Servizio Sociale Comunale vigilerà affinché il servizio venga erogato nel rispetto della presente convenzione.

Il CSE ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Sociale qualsiasi anomalia nel funzionamento del servizio e invierà **bimestralmente** una relazione che descriva l'evoluzione del percorso del minore all'interno della struttura.

Il Comune ha facoltà di procedere a ispezioni e verifiche dello stato di attuazione del progetto educativo dell'ospite inserito, i requisiti strutturali, gestionali, nonché sul personale impiegato nell'espletamento del servizio.

Art. 6 - Responsabilità civile

Il CSE è obbligato a stipulare, in favore dell'assistito, idonea assicurazione al fine di coprire, ai sensi dell'art. 1917 del cod. civ., l'ospite da:

- infortuni di cui sia vittima all'interno o all'esterno della Comunità, salvo i casi nei quali la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- danni ricevuti o provocati a terzi sia all'interno sia all'esterno della Comunità.

Art. 7 – Corrispettivi e pagamenti

La retta giornaliera per il servizio oggetto della presente convenzione è pari a €. 48,00 IVA esente più spese per bolli.

In caso di assenza dell'ospite non preventivamente concordata il Comune corrisponderà il 50% dell'importo della retta base.

L'intervento decorre a far data dal 27/08/2018 e sino al 31/12/2018, per n. 54 giorni.

Il Comune si impegna pertanto a corrispondere alla Fondazione IRRM la retta per un importo massimo pari a € 2.602,00 IVA esente (comprese spese bolli).

Il Comune provvederà al pagamento della retta dietro presentazione, da parte della Fondazione, della fattura mensile in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio relativo all'Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**), con allegato prospetto dal quale risulterà, per il soggetto inserito, il calendario delle presenze giornaliere relative al mese di riferimento. Bimestralmente, in coincidenza con la presentazione della fattura, **dovrà essere trasmessa via PEC (all'indirizzo servizi sociali@pec.comune.settimosanpietro.ca.it) la relazione sull'inserimento**. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, sul C.C. indicato nel documento e nel rispetto di quanto previsto all'art. 11.

Art. 8 – Inadempienze

In caso di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico della Comunità previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche, il Comune, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni comunicata alla comunità inadempiente e salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà decidere la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. dandone comunicazione agli organi competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 40 della L.R. N° 23/2005.

La convenzione può essere altresì risolta, ai sensi del citato articolo, dalla Comunità, nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi previsti dalla presente convenzione a carico di quest'ultimo,.

Art. 9- Controversie

Per quanto qui non espressamente previsto il presente accordo è regolato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione o alla applicazione della presente convenzione, sarà devoluta alla competenza del Foro di Cagliari.

Art. 10 – Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) i dati forniti dal Comune saranno trattati dalla ditta affidataria esclusivamente per le finalità connesse al Servizio da espletare. L'Ente si impegna ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni comunque acquisite nello svolgimento del servizio e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi delle norme di cui sopra.

Art. 11 – Tracciabilità finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e delle disposizioni interpretative dettate dal D.L. 187/2010.

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

c) il CIG attribuito dall'AVCP è il seguente: **ZA12494B7D**; tale codice sarà riportato in tutti i documenti relativi a pagamenti facenti capo al presente contratto.

d) la ditta conferma i dati già comunicati a questo Ente relativi al conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al contratto ed ai soggetti delegati ad operare sul conto.

Art. 12 - Varie

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, N° 131 e successive modifiche e integrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Alla presente convenzione è allegato il Patto di integrità.

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art.1 comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Per il Comune

Per la Fondazione IRRM

Il Responsabile
dell'Area Socio-culturale

Il Rappresentante Legale

Donatella Pani

Antonio Pitea